



***Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretario generale***

Prot. 6755 del 27 marzo 2020

*Ai Dirigenti delle Sezioni giurisdizionali e
consultive del Consiglio di Stato*

*Ai Dirigenti degli Uffici centrali della
Giustizia amministrativa*

*Ai Segretari generali dei Tribunali
amministrativi regionali*

*Al Segretario generale del Consiglio di
Giustizia amministrativa per la Regione
Siciliana*

e p.c.

*Al Direttore generale per le risorse umane,
organizzative, finanziarie e materiali*

LORO SEDI

Oggetto: Misure emergenziali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

1. Il decreto-legge n. 19/2020.

L'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» ha confermato l'impianto sul quale poggia l'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Al comma 2 del predetto art. 1, lett. s), si è infatti chiarito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 occorre, per gli uffici della pubblica amministrazione, limitare al massimo la presenza fisica dei dipendenti e che, dunque, tale presenza deve costituire, in questa fase emergenziale, una assoluta eccezione.

Sono espressamente individuate le deroghe a questo principio, e cioè lo svolgimento delle «attività indifferibili» e l'«erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile» (così l'art. 1, comma 2, lett. s), cit.).

È, dunque, conseguentemente confermato quanto stabilito con la direttiva del Segretario Generale della Giustizia amministrativa, intitolata «*Primi chiarimenti sulle disposizioni per il personale introdotte dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18*» del 19 marzo 2020, e cioè la necessità di prevedere la presenza negli uffici dei dipendenti unicamente nei casi in cui essa sia effettivamente indispensabile.

Per conseguire questo obiettivo occorre far ricorso:

a) alla consumazione delle ferie del 2019 o ad altri istituti individuati dal citato art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020;

b) al lavoro in modalità *smart working*, e ciò – va ribadito – anche indipendentemente dalla fornitura dell'apparato informatico da parte dell'Amministrazione ove sia possibile utilizzare, senza l'installazione di applicativi, il computer personale del dipendente; qualora al dipendente non sia stata fornita la dotazione informatica e non ne disponga di una propria utilizzabile, il dirigente dovrà comunque verificare se sia possibile far svolgere in qualunque altro modo l'attività lavorativa. La modifica della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa del dipendente in *smart working* è effettuata d'ufficio e non su istanza dello stesso, come era invece previsto dalle prime disposizioni normative intervenute all'insorgere dell'emergenza epidemiologica;

c) all'esonero, quale ultima possibilità - e solo come *extrema ratio*, dopo aver verificato l'effettiva impossibilità del ricorso alla prestazione di cui al precedente punto b) - dalla prestazione lavorativa quando il dipendente svolga di norma una attività che non può essere espletata da remoto e al quale non può essere in alcun modo assegnata altra incombenza rientrante nella qualifica di appartenenza. È necessario che il dirigente motivi le ragioni della decisione di esentare il dipendente dalla prestazione lavorativa, dando conto della impossibilità suindicata.

I principi sopra ricordati trovano applicazione anche con riferimento al personale dirigenziale.

2. Individuazione delle attività indifferibili.

In linea generale, nell'individuare le «attività indifferibili», con riguardo a quelle ordinarie di un ufficio giudiziario, occorre far riferimento alle attività che non possano essere in alcun caso svolte da remoto, con un dialogo a distanza tra Presidente, magistrati, dirigenti e personale amministrativo, e che non possano essere rinviate a un periodo successivo alla cessazione dello stato emergenziale.

In modalità *smart working* devono, dunque, essere di regola svolte tutte le attività di supporto all'esercizio delle funzioni consultive e giurisdizionali, nonché le prestazioni connesse all'attività contrattualistica, economico-finanziaria, di gestione delle presenze, ecc.

3. Monitoraggio e “Unità di crisi”.

In esito ad un monitoraggio svolto circa l'attuazione delle misure fino ad oggi adottate da questo Segretariato è emerso come, allo stato, pressoché la totalità del personale magistratuale e amministrativo non sia più fisicamente presente negli uffici della Giustizia amministrativa, pur continuando a garantire la funzionalità dei servizi, ad eccezione - almeno per quanto riguarda gli uffici centrali - di un presidio minimo, operante presso la sede del Consiglio di Stato come “Unità di crisi”, costituito, con riferimento al personale amministrativo, da soli due impiegati della Segreteria del Segretario generale, in turnazione; tale presidio è, ovviamente, indispensabile per fronteggiare le continue, numerose problematiche connesse allo stato emergenziale, il cui repentino e imprevedibile evolversi impone la sollecita risposta alle richieste provenienti dai Magistrati e dal personale amministrativo.

Le SS.LL. assicureranno la comunicazione della presente direttiva, anche ai Signori Magistrati, con la certezza che ne sia condiviso lo spirito, a tutela dell'interesse primario della tutela della salute.

Roma, 27 marzo 2020